



Tel. 0785479226

servizisociali@comune.sindia.nu.it
servizisociali@pec.comune.sindia.nu.it

SERVIZIO AA.GG – SERVIZIO SOCIALE

Prot. 4879

Sindia 06/10/2021

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 11 L. 9.12.1998, N. 431 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" – ANNUALITA' 2021.

La Responsabile del Servizio

In applicazione del:

- Del D.M. LL.PP. del 7.6.1999 emanato a seguito della Legge 9.12.1998, n. 431, art. 11 che ha istituito il "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione";
- Della deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 09.09.2021;
- Della propria determinazione n. 230 del 06.10.2021;

RENDE NOTO

che è indetto un bando per la formazione di una graduatoria di aspiranti beneficiari di contributi integrativi per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", a valere su risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo con Legge Regionale 25.02.2021, n. 5 di approvazione del bilancio di previsione triennale 2021/2023, e risorse statali stanziare con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dello Sviluppo Sostenibile n. 290 del 19.07.2021, con D.M. 23.12.2019 e D. M. 23.06.2020.

Il presente bando si propone di fornire, mediante l'erogazione di contributi, un supporto economico alle famiglie che, in base al proprio reddito, trovano difficoltà a sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione di alloggi di proprietà privata, siti nel Comune di Sindia ed occupati a titolo di abitazione principale o esclusiva.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

ENTRO E NON OLTRE IL 29.10.2021

- **DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO**

Possono partecipare i cittadini / nuclei familiari, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale, regolarmente registrati, di unità immobiliari di proprietà privata site nel comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere residente, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, nel Comune di Sindia, alla data di presentazione della domanda;
- b) Per gli immigrati extracomunitari: essere in possesso, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di regolare permesso di soggiorno;
- c) Non essere assegnatario, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- d) Non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi della Legge Regionale n. 13/1989, art. 2 sito in qualsiasi località del territorio nazionale; Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- e) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario nel Comune di Sindia, stipulato e registrato ai sensi della normativa vigente, di un alloggio adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- f) Il contratto deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo;
- g) Non essere titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- h) Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

FASCIA	REDDITO	INCIDENZA DEL CANONE SUL VALORE ISEE
A	Valore ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,08)	SUPERIORE al 14%
B	Valore ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (€ 14.573,00)	SUPERIORE al 24%
Covid	Valore ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00	SUPERIORE al 24%

I requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) si riferiscono al nucleo familiare e debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

Il contributo di cui alla L. 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il "reddito di cittadinanza" e il "Fondo Sociale ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.07.2000") nel limite dell'importo del canone sostenuto.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando.

L'attestazione ISEE deve essere in corso di validità.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello predisposto dal competente ufficio disponibile:

- Presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sindia;
- Sul sito internet istituzionale del Comune di Sindia www.comune.sindia.nu.it nel homepage area tematica "news";
- Presso l'Ufficio Servizio Sociale del Comune di Sindia;

La domanda dovrà essere presentata, compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal dichiarante corredata da copia del documento di identità in corso di validità, **entro le ore 23.59**

del 29 ottobre 2021, secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano negli orari di apertura dell'ufficio protocollo, in alternativa consegna e deposito nella cassetta postale, posta all'esterno dell'ingresso comunale;
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sindia.nu.it, in formato pdf e in unico file indicando nell'oggetto della mail "*Fondo pe il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021 richiesta contributo*";
- via posta elettronica ordinaria all'indirizzo: servizisociali@comune.sindia.nu.it, in formato pdf e in unico file indicando nell'oggetto della mail "*Fondo pe il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021 richiesta contributo*" (richiedere ricevuta di ritorno o notifica di consegna);

Le domande dovranno contenere:

- **Dati anagrafici del richiedente;**
- a) Il possesso dei requisiti di cui al presente bando;
- a) L'ammontare del canone di locazione e gli estremi relativi al contratto di locazione ad uso abitativo ed alla relativa registrazione che non sia di Edilizia Residenziale Pubblica;
- b) La composizione del nucleo familiare;
- c) L'indirizzo o la tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti l'interessato;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- d) L'attestazione ISEE in corso di validità riferita all'intero nucleo familiare intendendo come nucleo quello risultante dalle certificazioni anagrafiche.
- e) Copia del contratto di locazione registrato ai sensi della L. 431/98;
- f) Copia pagamento tassa registro annuale riferita all'annualità 2021 (per i contratti il cui rinnovo avverrà dopo la scadenza del bando, la domanda verrà integrata con il nuovo rinnovo appena in possesso);
- g) fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di Gennaio al mese di Settembre 2021, regolarizzate dalla marca da bollo da € 2,00 dove richiesto dalla legge; in caso di opzione per la cedolare secca, la marca da bollo non è necessaria, quelle successive a tale data dovranno essere presentate dal beneficiario prima dell'erogazione dell'eventuale contributo;
- h) Copia del documento d'identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva;
- i) L'eventuale titolarità di provvedimento di rilascio di un immobile in seguito al quale è stato stipulato nuovo contratto di locazione;
- j) Copia della comunicazione attestante l'applicazione della "cedolare secca sugli affitti";
- k) Copia del provvedimento di separazione legale omologato o divorzio.
- l) Per gli immigrati extracomunitari: Copia della Carta o permesso di soggiorno in corso di validità per tutti i componenti il nucleo familiare;
- m) Per l'ammissibilità alla fascia Covid, ai sensi dell'art. 1. comma 4 del DM n. 290 del 19/07/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25 %; come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020;

**LE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE SARANNO
ESCLUSE**

Si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da eventuali controlli non emerga la veridicità del contenuto della dichiarazione

sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti.

ENTITA' E MODALITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo viene calcolato sulla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori ed il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario e verrà erogato come segue:

FASCIA A: il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito fino al 14%. L'ammontare del contributo annuale non può essere superiore ad € 3.098,74;

FASCIA B: il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito al 24% e l'importo del contributo annuale non può essere superiore ad € 2.320,00;

FASCIA COVID: il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza sul reddito al 24 % e l'importo del contributo annuale non può essere superiore ad € 2.320,00.

L'importo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori ai quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/07/2021, i richiedenti devono presentare autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020;

L'importo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori ai quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo;

Il contributo verrà erogato in proporzione ai canoni anno 2021, per i contratti già in essere al 1° gennaio; per i nuovi contratti, stipulati successivamente al 1° gennaio, verrà invece erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto e comunque fino al 31.12.2021. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo;

CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Il contributo di cui alla L. 431/98 non è cumulabile con altri finanziamenti statali o comunali destinati al ristoro del canone di locazione poiché determina la riduzione dell'erogazione del contributo per la quota pari a quella riconosciuta, come per esempio nel caso del reddito di cittadinanza.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI EROGAZIONE

Il comune procede alla istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti. Eventuali

osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della graduatoria.

La concessione del contributo avverrà successivamente alla comunicazione dell'impegno delle risorse assegnate al comune da parte della regione. qualora le disponibilità finanziarie complessive non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno evidenziatosi con la procedura pubblica, si darà luogo alla riduzione dei contributi in maniera proporzionale fra tutti i beneficiari.

CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune istruisce le istanze verificando i requisiti dei richiedenti:

- ai sensi dell'art. 71 del D.P.R n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche avvalendosi di soggetti esterni quali ad esempio l'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS e/o di qualunque altro Ente certificante.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/98 e tutte le normative e direttive espresse in materia.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali - Responsabile del Procedimento –
Istruttore Amministrativo Antonella Sanna –Tel. 0785479226 e-mail:
servizisociali@comune.sindia.nu.it

La Responsabile del Servizio
f.to Giuseppa G.L. Barone